

SEDI E ORARIAGENZIA N. 1 - Via Cesare Rosaroll, 6 - Napoli *dalle 8,15 alle 15,45*
AGENZIA N. 2 - Via Sotto il Monte, 49 - Pozzuoli (NA) *dalle 8,15 alle 13,00*AGENZIA N. 1 – Via Cesare Rosaroll, 6 - 80139 NAPOLI - TEL. 081.5538364
Orario Ufficio: dalle 8,15 alle 15,45 - SABATO CHIUSO

IL POSSESSO DELLA PRESENTE POLIZZA COMPORTA LA CONOSCENZA E L'ACCETTAZIONE DI TUTTE LE NORME DEL REGOLAMENTO E DELLA TABELLA DELLE OPERAZIONI E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO SU PEGNO, IL CUI TESTO È AFFISSO NEI LOCALI OVE SI SVOLGONO TALI OPERAZIONI. L'INTERMEDIARIO FINANZIARIO, TRAMITE APOSITI AVVISI AFFISSI NEI LOCALI, RENDERÀ NOTO IL PERIODO DI CHIUSURA DEGLI SPORTELLI PER OPERAZIONI DI INVENTARIO.

N.

POLIZZA AL PORTATORE

€

ART. 31 LEGGE N. 745 DEL 10/5/1938

È VIETATO ACQUISTARE IN MODO ABITUALE POLIZZE DI PEGNO DEI MONTI E DEGLI ALTRI ENTI AUTORIZZATI AD ESERCITARE IL CREDITO PIGNORATIZIO PREVISTO DALLA PRESENTE LEGGE, NONCHÈ CONCEDERE PER PROFESSIONE, SOVVENZIONI SUPPLEMENTARI CONTRO PEGNO DELLE POLIZZE STESSE. AI CONTRAVVENTORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 705 DEL CODICE PENALE.

AL SIG.

AL TASSO ANNUO DEL..... E ALLE CONDIZIONI RETRO SEGNATE, È CONCESSO UN PRESTITO GARANTITO DALLA COSTITUZIONE IN PEGNO (A NORMA DELLE LEGGI: N° 745 del 10/5/38; L. N° 20 del 04/02/77; L. N° 948 del 30/07/51) DEI SEGUENTI OGGETTI:

PER I QUALI SI CONCEDE UN PRESTITO DI €
DIRITTI €
AL NETTO SPESE DI GESTIONE POLIZZA €
STIMATI PER UN VALORE DI € **ATTENZIONE**I PEGNI SCADUTI VENGONO POSTI IN VENDITA
30 GIORNI DOPO LA SCADENZA.
LE OPERAZIONI DI DISIMPEGNO VENGONO
ACCETTATE CON QUATTRO GIORNI DI PREAVVISO.**SCADENZA**

L'ESTIMATORE

FINMAZZA S.P.A.

N.

SIG.

PZ.

Gr.

€

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI CREDITO SU PEGNO

Art. 1 - La concessione dei prestiti su pegno è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge e dalle presenti condizioni generali. Il prestito su pegno è concesso previo giudizio di stima degli oggetti offerti a garanzia. I prestiti sono accordati, ex art.39 del R.D.1279/1939, in misura non superiore ai quattro quinti del valore di stima, quando trattasi di oggetti preziosi. Nell'ambito di detti limiti **Finmazza S.p.A.** (di seguito **"Intermediario"**) fissa il rapporto tra il valore di stima degli oggetti e l'importo delle sovvenzioni.

Art. 2 - La stima degli oggetti offerti in pegno è determinata in relazione al valore commerciale degli stessi, al ricavo realizzabile con la loro vendita coattiva ed alle eventuali diminuzioni di valore che si dovessero verificare durante il periodo contrattuale dell'operazione. L'Intermediario ed i periti stimatori non assumono alcuna responsabilità verso i clienti e verso i terzi per il valore di stima attribuito agli oggetti presentati per la costituzione in pegno nè assumono alcun impegno nei confronti dei clienti o dei terzi per future stime dei medesimi oggetti.

Art. 3 - L'Intermediario fissa le categorie di oggetti che possono essere accettati a garanzia dei prestiti potendo, comunque, rifiutare quelli per i quali vi sia fondato motivo di dubbio circa la legittima provenienza.

Art. 4 - v. regolamento affisso presso la Finmazza s.p.a.

Art. 5 - I prestiti sono effettuati con rilascio al Cliente di una polizza al portatore nella quale sono riportati: la denominazione dell'Intermediario, il numero di polizza, le sedi ove possono essere compiute le operazioni e l'orario di servizio, la descrizione degli oggetti impegnati, il valore di stima attribuito, l'importo del prestito concesso, la data di concessione e di scadenza del prestito, i corrispettivi dovuti, i riferimenti alle norme relative allo smarrimento, sottrazione o alla distruzione delle polizze, la firma di un funzionario delegato, l'eventuale nome del pignorante, il testo dell'art. 31 della L. 745/38, eventuali altre avvertenze.

Art. 6 - I prestiti si effettuano solo qualora il valore di stima degli oggetti e l'importo del prestito siano accettati dal pignorante. In caso contrario ogni preliminare dell'operazione si ritiene come non avvenuto.

Art. 7 - Il saggio di interesse e le spese accessorie sono stabiliti dall'Intermediario, che ne dà pubblicità nelle forme di legge e sono, altresì, riportati nel frontespizio della polizza e nel Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi annesso al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso; con la sottoscrizione del presente atto, il Cliente dichiara di accettarne integralmente il contenuto e le specifiche clausole.

Art. 8 - Le spese accessorie, escluse quelle di asta, sono percepite alla concessione o al rinnovo del prestito. Gli interessi e gli oneri relativi ad eventuali morosità sono percepiti al riscatto, al rinnovo o alla vendita del pegno.

Art. 9 - La durata del prestito è stabilita normalmente in sei mesi. Scaduto il termine di durata indicato sulla polizza, le cose impegnate rimangono per **30 giorni** a disposizione del possessore della polizza. Decorso tale termine l'Intermediario procede a vendere i beni in pegno all'asta pubblica, senza altra formalità, ai sensi dell'art. 11 del presente contratto.

Art. 10 - Alla scadenza del prestito, è facoltà dell'Intermediario consentire il rinnovo del medesimo, in ragione della permanenza dei requisiti di valore e di conservabilità del pegno. Il rinnovo è accordato previo pagamento degli interessi e degli accessori maturati e subordinatamente a nuova stima degli oggetti; qualora la nuova stima sia inferiore alla precedente, il richiedente deve versare la differenza del prestito derivante dal minor nuovo valore attribuito agli oggetti e quello assegnato in precedenza. È facoltà dell'Intermediario stabilire il numero dei rinnovi. Il Cliente può chiedere il rinnovo fino a quando il pegno non sia aggiudicato in asta, ovvero in caso di avvenuta aggiudicazione, qualora siano trascorsi i termini per la regolarizzazione del pagamento. I prestiti possono essere estinti in qualsiasi momento prima della scadenza con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti impegnati. Nessun reclamo è ammesso, per qualsiasi motivo, dopo il ritiro degli oggetti disimpegnati. Gli oggetti disimpegnati devono essere ritirati entro **14 giorni** di calendario dalla data del disimpegno. Gli oggetti offerti a garanzia che risultassero smarriti o rubati o comunque oggetti di reato non possono essere restituiti al legittimo proprietario se prima questi non abbia rimborsato all'Intermediario l'importo del debito costituito da capitale, interessi, diritti accessori ed eventuali rimborsi spese, così come previsto dall'art.11 della Legge n.745/1938 e dall'art.47 del R.D. n.1279/1939.

Art. 11 - Gli oggetti costituiti a garanzia dei prestiti, che non siano stati estinti o rinnovati nei termini contrattuali, decorsi 30 giorni dalla data di scadenza degli stessi, saranno venduti all'asta pubblica, senza altre formalità, in uno o più esperimenti, in unico lotto o frazionati in più lotti. Le vendite si effettuano al miglior offerente e sono eseguite ai sensi del Regolamento d'Asta, pubblicizzato a norma di legge ed esposto al pubblico con affissione nei locali ove si svolge il credito su pegno e la vendita stessa. Gli oggetti in vendita possono essere ritirati dalla vendita stessa per sopravvenuta estinzione dei prestiti in qualsiasi momento fino alla avvenuta aggiudicazione all'asta pubblica della cosa posta in vendita ovvero, in caso di avvenuta aggiudicazione, qualora siano trascorsi i termini per la regolarizzazione del pagamento.

Art. 12 - VENDITA ANTICIPATA: v. regolamento affisso presso la Finmazza s.p.a.

Art. 13 - La differenza tra il ricavato dalla vendita ed il credito dell'Intermediario per capitale, interessi, spese ed accessori resta a disposizione del cliente per **5 anni**, senza decorrenza di interessi. Entro tale periodo il portatore della polizza può incassare la suddetta differenza previa restituzione della polizza. Trascorso questo termine, tale differenza verrà devoluta, ex art.14 della legge 745/38, in aumento del patrimonio dell'Intermediario.

Art. 14 - Gli oggetti offerti a garanzia sono custoditi dall'Intermediario o da depositario di fiducia in idonei locali ed assicurati contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo pari al valore di stima stabilito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Art. 15 - Nei casi di assicurazione obbligatoria o qualora l'Intermediario risulti responsabile del danno o della perdita degli oggetti, il risarcimento, ai sensi dell'art.45 del R.D. n.1279/39, non può eccedere il valore di stima aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito per capitale, interessi e diritti accessori.

Art. 16 - L'Intermediario Finanziario non risponde dei danni derivanti agli oggetti impegnati da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi od occulti e non risponde altresì della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa derivi da caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 17 - Al fine di assicurare il sereno svolgimento dell'attività e l'adeguata tutela della clientela, l'Intermediario può allontanare dai propri locali ed escludere da qualsiasi operazione coloro i quali concedano o ricevano crediti su pegno abusivamente o siano sospetti di speculazione a danno dei pignoranti e, più in generale, chiunque tenga o abbia in passato tenuto comportamenti non in linea con le finalità sopra evidenziate.

Art. 18 - RECLAMI. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e l'Intermediario Finanziario relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare un reclamo per lettera raccomandata a.r. o per via telematica al Responsabile della Funzione Reclami. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine indicato, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), la cui decisione non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 19/29 - PROCEDURA DI AMMORTAMENTO SOVVENZIONI - v. regolamento affisso presso la Finmazza s.p.a.

DATA _____ FIRMA DEL CLIENTE _____

Dichiaro di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. e 1342 c.c. le seguenti condizioni: Art. 1 Rapporto di stima e prestito accordabile; - Art. 7 Approvazione delle condizioni economiche di cui al Documento di Sintesi; - Art. 9 Durata delle sovvenzioni; - Art. 10 Termini per i rinnovi e per i disimpegni.

DATA _____ FIRMA DEL CLIENTE _____

Dichiaro di voler ricevere, a mie spese, comunicazioni cartacee tramite posta ordinaria, per eventuali avvisi di scadenza della sovvenzione.

DATA _____ FIRMA DEL CLIENTE _____

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto perfezionato tra le parti, con annesso Documento di Sintesi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Banca d'Italia, in materia di Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari.

DATA _____ FIRMA DEL CLIENTE _____

CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI DA PARTE DEL TITOLARE ALLE CATEGORIE DI SOGGETTI SPECIFICATI NELL'INFORMATIVA. Premesso che - come rappresentato nell'informativa fornitami ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 - l'esecuzione del contratto di finanziamento su pegno richiede la comunicazione di alcuni miei dati personali a categorie di soggetti come specificato nella predetta informativa, il sottoscritto:

dà il consenso nega il consenso al trattamento dei dati. Sono consapevole che in mancanza di consenso l'Intermediario Finanziario non potrà dare corso a quelle operazioni per la cui esecuzione la comunicazione di tali dati sia strettamente strumentale.

DATA _____ FIRMA DEL CLIENTE _____

PEGNO RITIRATO DAL SIG.: _____ NATO A _____

IL _____ DOMICILIATO _____

DOCUMENTO _____ RILASCIATO A _____ IL _____ SCADENZA _____

FIRMA _____



INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
Via Cesare Rosaroll, 6 - 80139 NAPOLI
Reg. Impr. NA / C.F. / P. IVA 07100600639 - REA n° 573402 - Iscr. Albo Intern. Finanz. n° 193
ASSICURATA CONTRO L'INCENDIO E LA CADUTA DEL FULMINE

SEDI E ORARI

AGENZIA N. 1 - Via Cesare Rosaroll, 6 - Napoli *dalle 8,15 alle 15,45*
AGENZIA N. 2 - Via Sotto il Monte, 49 - Pozzuoli (NA) *dalle 8,15 alle 13,00*

AGENZIA N. 2 – Via Sotto il Monte, 49 - 80078 Pozzuoli (NA) - TEL. 081.8662816
Orario Ufficio: dalle 8,15 alle 13,00 - SABATO CHIUSO

IL POSSESSO DELLA PRESENTE POLIZZA COMPORTA LA CONOSCENZA E L'ACCETTAZIONE DI TUTTE LE NORME DEL REGOLAMENTO E DELLA TABELLA DELLE OPERAZIONI E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO SU PEGNO, IL CUI TESTO È AFFISSO NEI LOCALI OVE SI SVOLGONO TALI OPERAZIONI. L'INTERMEDIARIO FINANZIARIO, TRAMITE APPOSITI AVVISI AFFISSI NEI LOCALI, RENDERÀ NOTO IL PERIODO DI CHIUSURA DEGLI SPORTELLI PER OPERAZIONI DI INVENTARIO.

N.

POLIZZA AL PORTATORE

€

ART. 31 LEGGE N. 745 DEL 10/5/1938

È VIETATO ACQUISTARE IN MODO ABITUALE POLIZZE DI PEGNO DEI MONTI E DEGLI ALTRI ENTI AUTORIZZATI AD ESERCITARE IL CREDITO PIGNORATIZIO PREVISTO DALLA PRESENTE LEGGE, NONCHÉ CONCEDERE PER PROFESSIONE, SOVVENZIONI SUPPLEMENTARI CONTRO PEGNO DELLE POLIZZE STESSA. AI CONTRAVVENTORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 705 DEL CODICE PENALE.

AL SIG.

[Empty box for signature]

AL TASSO ANNUO DEL..... E ALLE CONDIZIONI RETRO SEGNATE, È CONCESSO UN PRESTITO GARANTITO DALLA COSTITUZIONE IN PEGNO (A NORMA DELLE LEGGI: N° 745 del 10/5/38; L. N° 20 del 04/02/77; L. N° 948 del 30/07/51) DEI SEGUENTI OGGETTI:

[Large empty box for object details]

PER I QUALI SI CONCEDE UN PRESTITO DI €
DIRITTI €
AL NETTO SPESE DI GESTIONE POLIZZA €
STIMATI PER UN VALORE DI €

[Four input boxes for monetary values]

ATTENZIONE

I PEGNI SCADUTI VENGONO POSTI IN VENDITA 30 GIORNI DOPO LA SCADENZA. LE OPERAZIONI DI DISIMPEGNO VENGONO ACCETTATE CON QUATTRO GIORNI DI PRAVVISIO.

[Empty box for estimator name]



SCADENZA

L'ESTIMATORE

FINMAZZA S.P.A.

N.

SIG.

[Empty box]

PZ. Gr. €

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI CREDITO SU PEGNO

Art. 1 - La concessione dei prestiti su pegno è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge e dalle presenti condizioni generali. Il prestito su pegno è concesso previo giudizio di stima degli oggetti offerti a garanzia. I prestiti sono accordati, ex art.39 del R.D.1279/1939, in misura non superiore ai quattro quinti del valore di stima, quando trattasi di oggetti preziosi. Nell'ambito di detti limiti **Finmazza S.p.A.** (di seguito **"Intermediario"**) fissa il rapporto tra il valore di stima degli oggetti e l'importo delle sovvenzioni.

Art. 2 - La stima degli oggetti offerti in pegno è determinata in relazione al valore commerciale degli stessi, al ricavo realizzabile con la loro vendita coattiva ed alle eventuali diminuzioni di valore che si dovessero verificare durante il periodo contrattuale dell'operazione. L'Intermediario ed i periti stimatori non assumono alcuna responsabilità verso i clienti e verso i terzi per il valore di stima attribuito agli oggetti presentati per la costituzione in pegno nè assumono alcun impegno nei confronti dei clienti o dei terzi per future stime dei medesimi oggetti.

Art. 3 - L'Intermediario fissa le categorie di oggetti che possono essere accettati a garanzia dei prestiti potendo, comunque, rifiutare quelli per i quali vi sia fondato motivo di dubbio circa la legittima provenienza.

Art. 4 - v. regolamento affisso presso la Finmazza s.p.a.

Art. 5 - I prestiti sono effettuati con rilascio al Cliente di una polizza al portatore nella quale sono riportati: la denominazione dell'Intermediario, il numero di polizza, le sedi ove possono essere compiute le operazioni e l'orario di servizio, la descrizione degli oggetti impegnati, il valore di stima attribuito, l'importo del prestito concesso, la data di concessione e di scadenza del prestito, i corrispettivi dovuti, i riferimenti alle norme relative allo smarrimento, sottrazione o alla distruzione delle polizze, la firma di un funzionario delegato, l'eventuale nome del pignorante, il testo dell'art. 31 della L. 745/38, eventuali altre avvertenze.

Art. 6 - I prestiti si effettuano solo qualora il valore di stima degli oggetti e l'importo del prestito siano accettati dal pignorante. In caso contrario ogni preliminare dell'operazione si ritiene come non avvenuto.

Art. 7 - Il saggio di interesse e le spese accessorie sono stabiliti dall'Intermediario, che ne dà pubblicità nelle forme di legge e sono, altresì, riportati nel frontespizio della polizza e nel Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi annesso al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso; con la sottoscrizione del presente atto, il Cliente dichiara di accettarne integralmente il contenuto e le specifiche clausole.

Art. 8 - Le spese accessorie, escluse quelle di asta, sono percepite alla concessione o al rinnovo del prestito. Gli interessi e gli oneri relativi ad eventuali morosità sono percepiti al riscatto, al rinnovo o alla vendita del pegno.

Art. 9 - La durata del prestito è stabilita normalmente in sei mesi. Scaduto il termine di durata indicato sulla polizza, le cose impegnate rimangono per **30 giorni** a disposizione del possessore della polizza. Decorso tale termine l'Intermediario procede a vendere i beni in pegno all'asta pubblica, senza altra formalità, ai sensi dell'art. 11 del presente contratto.

Art. 10 - Alla scadenza del prestito, è facoltà dell'Intermediario consentire il rinnovo del medesimo, in ragione della permanenza dei requisiti di valore e di conservabilità del pegno. Il rinnovo è accordato previo pagamento degli interessi e degli accessori maturati e subordinatamente a nuova stima degli oggetti; qualora la nuova stima sia inferiore alla precedente, il richiedente deve versare la differenza del prestito derivante dal minor nuovo valore attribuito agli oggetti e quello assegnato in precedenza. È facoltà dell'Intermediario stabilire il numero dei rinnovi. Il Cliente può chiedere il rinnovo fino a quando il pegno non sia aggiudicato in asta, ovvero in caso di avvenuta aggiudicazione, qualora siano trascorsi i termini per la regolarizzazione del pagamento. I prestiti possono essere estinti in qualsiasi momento prima della scadenza con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti impegnati. Nessun reclamo è ammesso, per qualsiasi motivo, dopo il ritiro degli oggetti disimpegnati. Gli oggetti disimpegnati devono essere ritirati entro **14 giorni** di calendario dalla data del disimpegno. Gli oggetti offerti a garanzia che risultassero smarriti o rubati o comunque oggetti di reato non possono essere restituiti al legittimo proprietario se prima questi non abbia rimborsato all'Intermediario l'importo del debito costituito da capitale, interessi, diritti accessori ed eventuali rimborsi spese, così come previsto dall'art.11 della Legge n.745/1938 e dall'art.47 del R.D. n.1279/1939.

Art. 11 - Gli oggetti costituiti a garanzia dei prestiti, che non siano stati estinti o rinnovati nei termini contrattuali, decorsi 30 giorni dalla data di scadenza degli stessi, saranno venduti all'asta pubblica, senza altre formalità, in uno o più esperimenti, in unico lotto o frazionati in più lotti. Le vendite si effettuano al miglior offerente e sono eseguite ai sensi del Regolamento d'Asta, pubblicizzato a norma di legge ed esposto al pubblico con affissione nei locali ove si svolge il credito su pegno e la vendita stessa. Gli oggetti in vendita possono essere ritirati dalla vendita stessa per sopravvenuta estinzione dei prestiti in qualsiasi momento fino alla avvenuta aggiudicazione all'asta pubblica della cosa posta in vendita ovvero, in caso di avvenuta aggiudicazione, qualora siano trascorsi i termini per la regolarizzazione del pagamento.

Art. 12 - VENDITA ANTICIPATA: v. regolamento affisso presso la Finmazza s.p.a.

Art. 13 - La differenza tra il ricavato dalla vendita ed il credito dell'Intermediario per capitale, interessi, spese ed accessori resta a disposizione del cliente per **5 anni**, senza decorrenza di interessi. Entro tale periodo il portatore della polizza può incassare la suddetta differenza previa restituzione della polizza. Trascorso questo termine, tale differenza verrà devoluta, ex art.14 della legge 745/38, in aumento del patrimonio dell'Intermediario.

Art. 14 - Gli oggetti offerti a garanzia sono custoditi dall'Intermediario o da depositario di fiducia in idonei locali ed assicurati contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo pari al valore di stima stabilito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Art. 15 - Nei casi di assicurazione obbligatoria o qualora l'Intermediario risulti responsabile del danno o della perdita degli oggetti, il risarcimento, ai sensi dell'art.45 del R.D. n.1279/39, non può eccedere il valore di stima aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito per capitale, interessi e diritti accessori.

Art. 16 - L'Intermediario Finanziario non risponde dei danni derivanti agli oggetti impegnati da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi od occulti e non risponde altresì della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa derivi da caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 17 - Al fine di assicurare il sereno svolgimento dell'attività e l'adeguata tutela della clientela, l'Intermediario può allontanare dai propri locali ed escludere da qualsiasi operazione coloro i quali concedano o ricevano crediti su pegno abusivamente o siano sospetti di speculazione a danno dei pignoranti e, più in generale, chiunque tenga o abbia in passato tenuto comportamenti non in linea con le finalità sopra evidenziate.

Art. 18 - RECLAMI. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e l'Intermediario Finanziario relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare un reclamo per lettera raccomandata a.r. o per via telematica al Responsabile della Funzione Reclami. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine indicato, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), la cui decisione non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 19/29 - PROCEDURA DI AMMORTAMENTO SOVVENZIONI - v. regolamento affisso presso la Finmazza s.p.a.

DATA _____ **FIRMA DEL CLIENTE** _____
Dichiaro di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. e 1342 c.c. le seguenti condizioni: Art. 1 Rapporto di stima e prestito accordabile; - Art. 7 Approvazione delle condizioni economiche di cui al Documento di Sintesi; - Art. 9 Durata delle sovvenzioni; - Art. 10 Termini per i rinnovi e per i disimpegni.

DATA _____ **FIRMA DEL CLIENTE** _____

Dichiaro di voler ricevere, a mie spese, comunicazioni cartacee tramite posta ordinaria, per eventuali avvisi di scadenza della sovvenzione.

DATA _____ **FIRMA DEL CLIENTE** _____

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ricevuto copia del presente contratto perfezionato tra le parti, con annesso Documento di Sintesi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Banca d'Italia, in materia di Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari.

DATA _____ **FIRMA DEL CLIENTE** _____

CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI DA PARTE DEL TITOLARE ALLE CATEGORIE DI SOGGETTI SPECIFICATI NELL'INFORMATIVA. Premesso che - come rappresentato nell'informativa fornitami ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 - l'esecuzione del contratto di finanziamento su pegno richiede la comunicazione di alcuni miei dati personali a categorie di soggetti come specificato nella predetta informativa, il sottoscritto:

dà il consenso nega il consenso al trattamento dei dati. Sono consapevole che in mancanza di consenso l'Intermediario Finanziario non potrà dare corso a quelle operazioni per la cui esecuzione la comunicazione di tali dati sia strettamente strumentale.

DATA _____ **FIRMA DEL CLIENTE** _____

PEGNO RITIRATO DAL SIG.: _____ NATO A _____

IL _____ DOMICILIATO _____

DOCUMENTO _____ RILASCIATO A _____ IL _____ SCADENZA _____

FIRMA _____